

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1737-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)
del Senato della Repubblica nella seduta del 24 maggio 1962*

*modificato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale,
Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1962
(V. Stampato n. 3836)*

d'iniziativa del senatore BANFI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 1962*

Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

« A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi e le qualifiche ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

« A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi ».